



Comune di Taurianova

(provincia di Reggio Calabria)

Ufficio del Difensore Civico

Prot. n. 1720 del 25/01/2012

Alla società GIO.SE.TA

C/o sportello comunale

SEDE

Al Responsabile del II SETTORE

SEDE

e p.c. Al Signore XXXXXX

via XXXXXXXXXXX, n. XX,

89029 TAURIANOVA (RC)

Oggetto : Riscontro istanza del 10.01.2012.

Spett.le Società/Gentile Responsabile,

preso atto dell'istanza del sig. XXXXX relativa ad una questione evidenziata e già trattata da questo Ufficio un anno e mezzo fa senza, a quanto pare, aver trovato una giusta soluzione; mi permetto, ancora una volta, di intervenire offrendo in comunicazione l'allegato parere, per come citato dal sig. XXXX, e insistendo affinché la società di riscossione GIO.SE.TA. e l'ufficio Tributi del Comune si impegnino ad uniformare il loro operato alle considerazioni e conclusioni ivi esposte, intervenendo nella risoluzione del problema sollevato dal signor XXXXX, sicuramente comune ad altri cittadini, onde evitare il sorgere di inutili e dispendiosi contenziosi.

Rimanendo sempre a disposizione del cittadino e ringraziando per la l'attenzione riservata, invio distinti saluti.

Il Difensore Civico

Avv. Michele Ferraro

1/6



Comune di Taurianova

(provincia di Reggio Calabria)

Ufficio del Difensore Civico

Prot. n. 1720 del 25/01/2012

Gentile Signore XXXXXX

Via XXXXXXXX, n. XXX,

89029 TAURIANOVA (RC)

Alla Commissione Straordinaria

SEDE

Comunicazione, anticipata via e-mail

Alla Responsabile del II SETTORE

SEDE

Alla società GIO.SE.TA

Via Trento,57

89013 GIOIA TAURO

Oggetto : Riscontro istanza del 15.07.2010.

Gentile Signore

riscontro la Sua istanza di intervento del 15/07/2010, con la quale esponeva che la sua abitazione, sita alla via II circonvallazione del Comune di Taurianova, non è collegata alla rete fognaria comunale, ma è servita da un pozzo nero perdente; e pertanto non è dovuto il contributo (fognatura e depurazione) per un servizio non goduto. Fino all'anno 2004, l'ufficio Tributi del Comune, nonostante dal 19/02/2002 l'Amministrazione comunale

2/6

avesse sottoscritto con la società I.A.M. S.p.A. uno schema di convenzione per la immissione delle acque nere e tecnologiche nelle opere e negli impianti consortili della I.A.M. S.p.A., situati nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro, riconosceva questa situazione e non le ha mai richiesto il contributo per la fognatura e la depurazione. Dall'anno 2005, la società di riscossione GIO.SE.TA Le ha invece richiesto di pagare sia il contributo per le acque di rifiuto e sia il contributo per la depurazione. A seguito delle Sue rimostranze, la società di riscossione ha comunicato che eliminerà la quota riguardante la fognatura ma non la quota relativa alla depurazione, in virtù di "delibere comunali in tal senso". In conclusione, chiedeva a questo ufficio di pronunciarsi sulla legittimità del pagamento richiesto da Gio.SE.TA riguardante il contributo per la depurazione, oltre alla legittimità delle richieste spese di notifica per una comunicazione pervenuta in via ordinaria.

A seguito della sua istanza, il mio ufficio ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta e ad un'attenta valutazione della normativa in vigore, alla luce anche della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.

Orbene, la natura non tributaria della quota di tariffa riguardante il servizio fognatura e depurazione - *disciplinata dall'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge n. 179 del 2002, e, successivamente, dall'art. 155, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ha sostituito ed abrogato, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994* - è costantemente riconosciuta anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione che, con riguardo proprio alle controversie relative alla quota riferita al servizio di depurazione, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che, con il passaggio dalla disciplina previgente a quella della legge n. 36 del 1994, i "canoni" di depurazione delle acque reflue si sono trasformati da tributo a «corrispettivo di diritto privato».

Tale riconoscimento comporta l'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio. L'armonia di un sistema di finanziamento, costruito unitariamente dal legislatore sull'esistenza di un nesso sinallagmatico e sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento sarebbe, tuttavia, lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un "prelievo coattivo", la cui *ratio* confliggerebbe ingiustificatamente con la logica sopra detta, in quanto introduce un

obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione. Solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e, perciò, del tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a far contribuire anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione. Ciò contrasterebbe, inoltre, anche con l'art. 3 Cost, laddove ingiustificatamente imporrebbe agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di fognatura e depurazione anche nel caso in cui gli impianti centralizzati di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, così discriminando tali utenti rispetto a quelli che versano la tariffa e si giovano, invece, della controprestazione costituita dal servizio.

In realtà, in un rapporto sinallagmatico, ciò che caratterizzerebbe tale prestazione è l'«utilità particolare che ogni utente [...] ottiene dal servizio», la quale sola – come chiarito dai lavori parlamentari preparatori della citata legge n. 36 del 1994 – consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato.

Già la Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 18699, del 16.09.2004, intervenendo su tale questione ebbe modo di affermare che *"la mancata istituzione di un effettivo servizio di depurazione per quella parte di territorio, importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell'ente locale non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio di depurazione"*.

Anche in virtù di tali considerazioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»; Allo stesso modo ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

A seguito della sopra citata sentenza il legislatore ha introdotto l'art. 8-sexies, L. 13/2009 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato", con il quale ha disposto che **"Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.**

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal **1° ottobre 2009**, alla **restituzione della quota di tariffa non dovuta** riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il **Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione**, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi..."

E proprio con **DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE del 30 settembre 2009 (in Gazz. Uff., 8 febbraio 2010, n. 31)**. – "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione" è stato stabilito, in pre-

messa, "**che, ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione**"

Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regolamentare attualmente in vigore, e fatte proprie le considerazioni esposte nella sentenza 330/2008, ritengo di poter affermare che i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione.

In merito all'altra questione afferente la legittimità delle richieste spese di notifica, osservo che in base all'art. 17, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 112/1999, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore. Pertanto se la cartella di pagamento è stata notificata nei modi e nelle forme di legge, allora le spese relative sono dovute.

Tanto premesso e considerato, invito la Commissione Straordinaria, la responsabile del II Settore, la società di riscossione GIO.SE.TA, ad uniformare il loro operato alle considerazioni e conclusioni sopra esposte, intervenendo nella risoluzione del problema sollevato dal signor XXXXXX, ed eventualmente da altri cittadini nelle medesime condizioni, onde evitare il sorgere di inutili contenziosi.

Rimanendo sempre a disposizione del cittadino e ringraziando per la segnalazione inoltrata, invio distinti saluti.

Il Difensore Civico

Avv. Michele Ferraro